**IMU**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**ANNO 2020**

**SALDO 16 DICEMBRE 2020**

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la TASI è stata eliminata ed è confluita a parità di gettito, nell'IMU.

Dal 01/01/2020 l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio).

L’imposta, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno 2020 per l'acconto e 16 dicembre 2020 per il saldo.

Ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 27/2020 per quanto riguarda le aliquote d’imposta e dalle deliberazione di consiglio comunale n. 06/2020 per quanto riguarda la regolamentazione del tributo,

I suddetti atti sono consultabili nella sezione regolamenti del sito www.comune.licenza.rm.it

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, ovvero il titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

**ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO**

Il pagamento IMU va effettuato in due rate:

* prima rata, 50% entro il 16 giugno 2020
* seconda rata, entro il 16 dicembre 2020

Il calcolo dell’imposta IMU per la rata di acconto dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

|  |  |
| --- | --- |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 | 0,4 % |
| Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, (art. 13 c. 10 del D.L. n. 201/2011 – L. 214/2011) | 200,00 |
| Altri immobili | 1,06 % |
| Aree edificabili | 1,06 % |

**Codice catastale Comune di Licenza E576**

**I codici tributo IMU,** da utilizzare per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:

* **3912** abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
* **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
* **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)

**Saldo Imu,** esoneri previsti dal decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020), per gli immobili: adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto); rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

La condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).

Inoltre, ai sensi del dpcm del 24 ottobre 2020 è previsto l’esonero anche per gli imm**o**bili e le relative pertinenze in cui si svolgono altre attività imprenditoriali sospese.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU**

***f.to Arianna Centroni***